

**Tra**

**CONFAPI BARI e BAT** nella persona del Vice Presidente Salvatore LISO in sostituzione del Presidente Erasmo ANTRO assistito dal responsabile relazioni sindacali Antonio COMASTRI

**E**

**CGIL Territoriale di Bari e BAT** nelle persone dei Segretari Sigg.ri Anna LEPORE e <sup>Luigi Antonucci</sup> Giovanni MASSARO;

**CISL Territoriale di Bari e BAT** nella persona del Segretario Sig. Giuseppe NANULA;

**UIL Territoriale di Bari e BAT** nelle persone dei Segretari Sigg.ri Alfonso GALIANO e Vincenzo POSA.

**Premesso**

che le parti firmatarie del presente accordo intendono garantire un sostegno effettivo allo sviluppo delle PMI con il fine di migliorare il sistema relazionale fra le Parti;

che con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art.53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Per l'anno 2011 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confapi nelle province di Bari e Bat sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli Istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel biennio 2009 e 2010 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali Istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2011, nei limiti ed alle condizioni

previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009-2010.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori delle province di Bari e BAT nonché ai lavoratori in forza con contratto di somministrazione.

Le imprese informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Il contenuto della presente intesa è sussidiario e cedevole rispetto a quanto previsto in altri accordi aziendali o pluriaziendali.

Bari, 06/04/2011

Letto, confermato e sottoscritto

CONFAPI

CGIL

CISL

UIL

